



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 95 del 09/09/2016**

**Proposta n. 2016/1112**

**OGGETTO: PROGETTO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ROTTOFRENO PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DALLA DITTA "MB BORGONOVIMARZANI & C. SNC" PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, AI SENSI ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., NONCHE' OSSERVAZIONI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 15, C. 5 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- in relazione alla presentazione, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rottofreno, della richiesta della ditta MB Borgonovi-Marzani & C. snc al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per l'ampliamento dell'insediamento produttivo sito in via Reggio Calabria, località Palazzina, frazione San Nicolò a Trebbia, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160;
- con nota n. 5885 del 18.5.2016 (pervenuta il 18.5.2016 in due tranches ai prot.li prov.li n. 14463 e n. 14464), lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione del Comune di Rottofreno ha trasmesso gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della Conferenza di servizi, convocandone, con la medesima nota, la prima seduta in data 16.6.2016;
- lo scrivente Servizio è coinvolto per gli effetti di Variante urbanistica implicati nel progetto presentato allo Sportello Unico Attività Produttive, e quindi anche in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nonché per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di Variante urbanistica implicati nel progettato ampliamento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- il progetto prevede l'ampliamento di un insediamento a destinazione produttiva/industriale, nel quale si svolge attività artigianale di servizio e manutenzione autocarri, mediante costruzione di una tettoia di prima sosta dei mezzi e asfaltatura dell'area scoperta adibita ad area di manovra e parcheggio, al fine di meglio organizzare l'attività; la Variante urbanistica si sostanzia nella riclassificazione di parte di una Zona D4-Espansione (art. 20) in Zona D3-Espansione in corso di attuazione (art. 19);

- a seguito delle richieste di integrazioni avanzate dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, il SUAP ha ritenuto di rinviare la Conferenza di servizi convocata per il 16.6.2016 (nota n. 6957 del 8.6.2016, pervenuta al prot. prov.le n. 16661 del 8.6.2016);
- dette integrazioni sono state trasmesse in allegato alla nota SUAP n. 9415 del 8.8.2016 (pervenuta in due tranches ai prot. prov.li n. 22477 e n. 22478 del 8.8.2016), con la quale è stata altresì nuovamente convocata la prima seduta di Conferenza dei servizi per il giorno 12.9.2016;

**Dato atto che:**

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

**Dato atto**, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

**Preso atto** dei seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 9183 del 29.8.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 23765 del 29.8.2016);

- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 56167 del 1.9.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 24004 del 1.9.2016);
- parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 9734 del 14.6.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 24359 del 5.9.2016 in allegato alla nota SUAP n. 10290 del 5.9.2016);

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

**Considerato** che, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di formulare le osservazioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 15, c. 5 della L.R. n. 47/1978, riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di formulare parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, come riportato in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per
- la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;

- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1/2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume PO. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2/2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014/2018;

**Sentito** il vice-Segretario generale;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. degli effetti di Variante al PRG del Comune di Rottofreno implicati nel progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo sito in via Reggio Calabria, località Palazzina, frazione San Nicolò a Trebbia, presentato dalla ditta "MB Borgonovi-Marzani & C. snc" allo Sportello Unico Attività Produttive;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità degli effetti di Variante urbanistica al PRG del Comune di Rottofreno, implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di formulare le osservazioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 15, c. 5 della L.R. n. 47/1978, in merito agli effetti di Variante al PRG del Comune di Rottofreno implicati nel progetto di cui al precedente punto 1, riportate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, in merito agli effetti di Variante al PRG del Comune di Rottofreno implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., come riportato in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Rottofreno, valutazioni su SUAP MB"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione del Comune di Rottofreno;
6. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
7. di dare atto che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
8. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**FRANCESCO ROLLERI**

**con firma digitale**





**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1112/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PROGETTO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ROTTOFRENO PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DALLA DITTA "MB BORGONOVIMARZANI & C. SNC" PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, AI SENSI ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., NONCHE' OSSERVAZIONI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 15, C. 5 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/09/2016

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 95 del 09/09/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** PROGETTO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI ROTTOFRENO PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DALLA DITTA "MB BORGONOVIMARZANI & C. SNC" PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, AI SENSI ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., NONCHE' OSSERVAZIONI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 15, C. 5 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 09/09/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(ROSSI MARIA)  
con firma digitale

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**

(di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale*", valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I dello stesso Decreto legislativo, e

⊙tenuto conto dei contributi forniti da arpae, AUSL e IRETI S.p.A;

⊙considerato che la modifica proposta comporta limitati impatti sull'ambiente e sul territorio, in quanto:

l'area oggetto di previsione è ubicata in un contesto già antropizzato;

la previsione proposta, non comporta impatti significativi rispetto alle condizioni ambientali e territoriali del contesto e risulta compatibile con la pianificazione sovraordinata, in particolare con il PTCP;

l'area non interessa "aree protette", "Siti di importanza comunitaria" (SIC) o "Zone a Protezione speciale" (ZPS) e in prossimità della stessa non si registra la presenza di alcun corridoio ecologico e di specie vegetali di valenza naturalistica;

all'interno dell'area oggetto di previsione, non sono presenti né beni culturali o paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 né beni di interesse storico-architettonico o testimoniale;

**si ritiene di escludere  
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152  
e succ. mod. ed int. ,**

**il progetto relativo all'ampliamento di un insediamento produttivo esistente, in capo alla Ditta MB DI BORGONOV I - MARZANI & C. S.n.c, oggetto di procedura di SUAP e comportante Variante al PRG vigente del Comune di Rottofreno (PC), con le prescrizioni esposte in seguito.**

La proposta di Variante al PRG dovrà tenere conto:

⊙dei contenuti e delle azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento, definiti all'interno del Rapporto Preliminare e negli elaborati di progetto, come modificati sulla base dei contributi forniti,

⊙dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale e delle osservazioni della Provincia.

## **OSSERVAZIONI**

(ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

**1.** Premesso che la proposta di progetto propone la modifica alla zonizzazione del PRG vigente relativa ad un'area attualmente classificata come Zona D4 - Espansione (art.20), compresa all'interno del perimetro delle zone disciplinate da PUE, trasformandola in Zona D3 - Espansione in corso di attuazione (art.19), si evidenzia quanto segue:

- relativamente alla modifica alla zona D4, definita dal PSC adottato ed attualmente in regime di salvaguardia, come "Ambito specializzato per attività produttive e commerciali sovracomunali in corso di attuazione" (art.12), si modifichi il PUA eventualmente in itinere;
- relativamente alla modifica alla zona D3, definita dal PSC adottato ed attualmente in regime di salvaguardia, come "Ambito specializzato per attività produttive e commerciali sovracomunali in corso di attuazione" (art.12), si modifichi il PUA eventualmente in itinere; in ogni caso, considerato lo stato di fatto relativo all'area ove è ubicato l'edificio esistente, sede della Ditta MB (individuata dal PSC in ambito specializzato per attività produttive e commerciali sovracomunali consolidato), si evidenzia che risulterebbe più opportuna la classificazione in Zona D1 - Completamento (art.17), caratterizzandola sulla Tav. 04 con la definizione "SUAP MB DI BORGONOVÌ - MARZANI & C. 2016", in analogia con altre procedure SUAP portate a termine negli anni scorsi nel Comune di Rottofreno.

In considerazione di quanto sopra si modifichino e si integrino gli elaborati di SUAP.

**2.** Si raccomanda di trasmettere alla Provincia, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., gli elaborati relativi alla variante approvata, assicurando il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dello stesso art.15, anche in considerazione di ulteriori procedure di variante al PRG attualmente in itinere.

## **PARERE SISMICO**

(ai sensi dell'art.5 della L.R.19/08)

In riferimento alla variante urbanistica in oggetto (presa d'atto G.C. N° 71 del 29/04/2016 della richiesta di attivazione allo sportello SUAP di avvio del procedimento di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico per ampliamento di un'attività produttiva esistente) denominata "Ampliamento dell'Attività Produttiva Esistente". Società MB BORGONOVİ WALTER, MARZANI E C. - S.N.C.", **premess**o che il comune di Rottofreno in base all'OPCM 3274 del 20/3/2003 (e successive modifiche) "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*" è classificato in classe 4; **si ritiene** che la variante in oggetto non necessita di ulteriori approfondimenti geologico-sismici rispetto alle indagini geotecniche-geofisiche effettuate a corredo del piano originario.

Esaminata quindi la documentazione a corredo della variante urbanistica si ritengono valide e compatibili le indagini geologico-sismiche effettuate sui terreni oggetto di variante eseguite a corredo del P.R.G. originario e si esprime pertanto

**parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008**